



è inteso di riaffermare le finalità sociali insite nella costituzione del Fondo, prevedendo l'investimento delle relative disponibilità anche in titoli obbligazionari degli enti finanziatori di aziende industriali e commerciali o destinandole alla costruzione di alloggi per gli impiegati dipendenti.

Aperta la discussione sul progetto formulato per la modifica del D.L. 8.1. 1942 ed a richiesta di Ventura, il Direttore Generale chiarisce che il punto delicato per il funzionamento della Casca di garanzia è la determinazione del contributo a carico dei datori di lavoro, dato che il relativo ammontare non può essere determinato a priori in base a sicura esperienza.

Donati osserva che il rischio che l'Istituto vorrebbe ad assumere con la proposta garanzia si presenta con caratteri diversi a seconda dei diversi settori dell'attività produttiva, data la possibilità di disastri anche estesi ma limitati a determinati settori. La